



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **15-09-2021**

Atto n. 60

OGGETTO: Ricorso al TAR Abruzzo di L'Aquila a firma dell' Avv. Giannicola Scarciolla notificato al Comune di Cortino in data 19.7.2021 ed acquisito al n. 2945 di protocollo: nomina di un legale per la difesa dell'Ente

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 09:19, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 3 A=Assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti”*;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure che l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consente espressamente, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

PRESO ATTO che, da ultimo, con D.L. 105/2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTA, infine, la raccomandazione di cui alla circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

SI DÀ ATTO che la presente seduta deliberativa si tiene, come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Cortino; si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp come da separato verbale: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che i presenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che è pervenuta al protocollo generale dell'Ente notifica di ricorso al TAR Abruzzo di L'Aquila a firma dell'Avv. Giannicola Scarciolla - acquisita in data 19.7.2021 al n. 2945 di protocollo - per l'impugnativa del provvedimento di diniego/rigetto dell'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente che risulta dal ricorso - che si allega quale parte integrante della presente deliberazione - in relazione alla procedura di sgombero e demolizione del manufatto abusivo sito in Caiano - Cortino (TE) e meglio individuato al NCT di detto Comune al FG 1 particella 546 e dei verbali relativi alle operazioni di demolizione del 18.05.2021, 21.05.2021, 31.05.2021, e della Determinazione n. 125 del 13.12.2019 dell'area tecnica (RG. 265) del Comune di Cortino;

CONSIDERATO che il ricorso - che peraltro interviene in limine alla procedura di esecuzione dell'ordine di demolizione in ottemperanza a sentenza passata in giudicato del TAR Abruzzo L'Aquila - pare infondato e che pertanto appare necessario provvedere alla tutela e difesa dell'Ente nel giudizio amministrativo così incardinato;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" a termini del quale "Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e **alle concessioni di servizi**:"

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) **concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;**

d) **concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:**

1) **rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:**

1.1) **in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;**

1.2) **in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;**

2) **consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;**

3) **servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;**

4) **servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;**

5) **altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;**

e) **concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;**

f) **concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;**

g) **concernenti i contratti di lavoro;**

h) **concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;**

i) **concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;**

l) **concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni";**

TENUTO CONTO che, quanto ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, l'art. 4 del citato Codice dei contratti pubblici "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"

prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.*

RICHIAMATO anche l'orientamento della giurisprudenza del Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quinta Sezione, in data 6 giugno 2019 la quale per la parte che qui interessa ha chiarito: *“...34. ...per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorre escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola.*

35. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

36. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

37. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.

38. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva.

39. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i servizi legali rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, di cui all'articolo 10, lettera d), v), della direttiva 2014/24, tali attività, e pertanto tali servizi, sono escluse, ai sensi dell'articolo 51 TFUE, dall'ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato relative alla libertà di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 62 TFUE. Siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente

all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

40. Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24.

41. Pertanto, dall'esame delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non è emerso alcun elemento che possa inficiare la loro validità alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.

42. In relazione a quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dall'esame di quest'ultima non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE”;

VISTO il preventivo acquisito al prot. 3699 presentato dall'Avv. Pietro Referza, con studio in Teramo, Corso Cerulli n. 31, in data 14 settembre 2021, indicante le competenze dovute rispetto alle singole fasi del giudizio con l'indicazione specifica di quanto dovuto fino alla concorrenza della complessiva somma di € 7.734,80, comprensiva di oneri ed accessori di legge dovuti;

CONSIDERATO che il predetto preventivo, già calcolato al minimo delle competenze relative a controversia di basso valore, è stato rimodulato dall'Avv. Pietro Referza con un'ulteriore decurtazione delle competenze dovute rispetto alle singole fasi del giudizio per venire incontro alle esigenze dell'Ente, come da comunicazione acquisita al prot. 3716 in data 15 settembre 2021, contenendo le competenze preventivate complessivamente in € 6.344,00, comprensiva di oneri ed accessori di legge dovuti;

RITENUTO il preventivo economicamente adeguato essendo parametrata ai minimi tariffari e con un ribasso di favore per l'Ente, e considerato che l'Avv. Referza ha l'esperienza e la competenza necessarie e riscuote la fiducia dell'Amministrazione;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico legale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell'incarico di cui trattasi;

PRECISATO che le informazioni relative alla pratica inerente alla prestazione di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza dei dati personali, dati sensibili e dati identificativi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e che per la suindicata pratica, in ragione della riservatezza delle persone interessate, l'accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall'art. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabile del Servizio interessati, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi di legge;

2) – Di volersi costituire nel giudizio promosso con l'allegato ricorso n. 266/2021 dinanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;

3) – Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, a tale fine, la relativa nomina a difensore all'Avv. *Pietro Referza*, con studio in Teramo, Corso Cerulli n. 31;

5) – Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico legale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell'incarico di che trattasi;

6) – Di imputare la somma per il compenso delle competenze del professionista sul capitolo 138 del Bilancio dell'Ente 2021/2023 secondo la rispettiva competenza, demandando per i relativi adempimenti al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

7) – Di autorizzare i competenti Responsabili a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

8) – Di omettere la pubblicazione degli allegati alla presente deliberazione per preminenti ragioni di riservatezza, salvo il diritto di accesso agli atti.

Con separata, favorevole ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma TUEL, stante l'imminenza del termine per la costituzione dinanzi al TAR per la discussione dell'istanza di sospensiva.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 15-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 15-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 15-09-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

- ✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 15-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 15-09-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
